



Allegato "A" al disciplinare di gara

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA SPERIMENTALE PRODOTTI NELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE.

CUP I39I22001100005 - NUMERO DI GARA 8826627 – CIG 95212922B8

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di

.....

In Ancona, presso dell'Università Politecnica delle Marche, via

Avanti a me, dott., nato in il in qualità di Ufficiale

Rogante dell'Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell'art. 129 del

"Regolamento generale universitario" emanato con R.D. 6 aprile 1924, n.674,

designato con ordinanza del Direttore amministrativo dell'Università medesima n.

839 del 16 luglio 2007, senza l'assistenza di testimoni, per espressa e concorde

rinuncia fattane dai componenti, con il mio consenso, sono personalmente presenti

i Signori:

-, nato a il, Direttore generale, domiciliato

per la carica in Ancona, piazza Roma 22, il quale interviene nel presente atto non in

proprio ma in rappresentanza dell'**Università Politecnica delle Marche**, con

sede in Ancona, piazza Roma n.22, in esecuzione di quanto stabilito con n.

..... del, a quanto infra autorizzato ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30



marzo 2001, n.165, nonché degli artt. 17 e 71 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche (cfn.00382520427);

-, nat... a (.....) il, domiciliato per la carica in (.....), via n....., il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua dichiarata qualità di della, con sede in (.....), via n....., cap. soc. €..... (i.v.), iscritta al Registro delle Imprese di al n....., (codice fiscale);
comparenti della cui identità io rogante sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale:

PREMESSO

- che, con n. del, si è disposto, fra l'altro, di procedere all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento a trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività didattiche e di ricerca sperimentale prodotti nell'Università Politecnica delle Marche, mediante procedura aperta, ai sensi dell' art. 60, del D. Lgs. 50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. 50/2016;

- che, con n. del, l'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa, con sede in (.....), via n....;

CIO' PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", concede a



....., in seguito chiamata "Impresa", che accetta, l'espletamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento a trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività didattiche e di ricerca sperimentale prodotti nell'Università Politecnica delle Marche, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto.

Sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegata, l'Offerta tecnica ed economica così come presentata dall'Impresa in sede di gara sulla piattaforma telematica di e-procurement dell'Università.

L'appalto ha per oggetto le seguenti attività:

1. raccolta, trasporto e conferimento a trattamento di rifiuti solidi e/o liquidi ad un idoneo ed autorizzato impianto finale di stoccaggio e/o smaltimento/recupero, assumendone la responsabilità secondo quanto previsto dalla normativa in essere e sollevando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale;
2. fornitura di tutto il materiale necessario per il confezionamento dei rifiuti (idonei contenitori e relativo materiale di consumo) anche ai fini del successivo trasporto;
3. fornitura di etichette inamovibili secondo le normative vigenti in materia e nel rispetto della normativa ADR se applicabile.
4. Svolgimento di pratiche amministrative.

Nello specifico, l'appalto comprende il servizio di raccolta dei rifiuti, nonché il trasporto, l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti individuati nell'**Elenco Prezzi** che **si allega al presente contratto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale.** Il servizio comprende, inoltre, la fornitura, in base alle richieste delle



single Strutture di Produzione, di idonei contenitori, dei materiali necessari al confezionamento ed al deposito temporaneo all'interno della struttura di produzione, delle etichette anche ai fini ADR ed al trasporto dei rifiuti prodotti, nonché l'emissione dei documenti di trasporto.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto dovrà essere assicurato mediante la puntuale osservanza delle normative vigenti in materia, in particolare i rifiuti raccolti dovranno essere avviati a trattamento ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (codice Ambiente) così come modificato, nella parte quarta, dal D.Lgs. 116/2020 e dalla l: 108/2021 di conversione del DL 77/2021 e s.m.i...

I rifiuti verranno codificati in base al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e alle Linee Guida SNPA (Delibera n.105/2021).

La classificazione e caratterizzazione del rifiuto, anche ai fini dell'individuazione delle eventuali classi di pericolo HP, della classe ADR, del numero ONU, del gruppo ONU di imballaggio, del codice di classificazione e del codice galleria, nonché ai fini dello smaltimento/recupero finale, verrà effettuata dall'Ateneo, Ente produttore dei rifiuti, avvalendosi di un proprio Consulente per la classificazione e caratterizzazione, come previsto dalle normative e dai regolamenti vigenti sopra citati.

I rifiuti oggetto del presente contratto non verranno stoccati in siti di stoccaggio presso l'Ateneo. Detti rifiuti verranno adeguatamente confezionati e conservati secondo norma per il minor tempo possibile. Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali avverrà all'interno della Struttura di Produzione in locali idonei allo scopo, separati dall'area di lavoro, secondo i limiti di tempo previsti dal D.Lgs. n.152/2006; per quanto riguarda i rifiuti potenzialmente infetti, classificati con codice EER/CER 180103* e codice EER/CER 180202*, si procederà al deposito



temporaneo per un tempo massimo di 15 giorni, previa sterilizzazione o disinfezione del rifiuto.

L'Impresa sarà l'unica responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Università da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Impresa dovrà garantire:

– l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;

– la fornitura, in base alle richieste delle Strutture di Produzione, di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, al deposito temporaneo ed al trasporto dei rifiuti prodotti così come disposto dal successivo art. 3;

– per ogni contenitore reimpiegabile, l'indicazione del peso per la detrazione della tara;

– la fornitura di idonee etichette adesive da apporre sui singoli contenitori secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, anche ai fini del trasporto dei rifiuti (normativa ADR);

– la movimentazione dei rifiuti dai locali nei quali gli stessi sono depositati fino ai mezzi di trasporto ed il carico dei contenitori medesimi sui mezzi di trasporto, utilizzando, per le operazioni di movimentazione e di trasporto, proprie attrezzature (pianali, trans pallet, carrelli elevatori, ecc) e personale specializzato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Si specifica che l'Impresa è individuata come "caricatore" ai sensi del D. lgs. n. 286/2005 e s.m.i. e della normativa ADR vigente, assumendo la responsabilità tanto della



sistemazione delle merci sul veicolo, quanto del rispetto delle norme in materia

di massa limite ai sensi degli art. 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992 e

s. m. i.;

– che al momento del ritiro venga effettuata la pesatura dei rifiuti con rilascio di

scontrino. E' fatta salva la verifica del peso a destino, qualora richiesto dal

produttore del rifiuto; qualora il contenitore sia reimpiegabile dovrà essere

indicato il peso del rifiuto al netto della tara;

– il trasporto dei rifiuti dalle Strutture di Produzione agli impianti di destinazione,

con mezzi di trasporto idonei, efficienti, dotati, se richiesto dalla normativa, di

dispositivi per la tracciabilità dei rifiuti e forniti delle autorizzazioni previste

dalla legge per le tipologie di rifiuto oggetto dell'appalto; i mezzi utilizzati

dovranno inoltre essere di dimensioni adeguate agli spazi di accesso ai siti di

produzione ed alla viabilità veicolare;

– l'impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso

dell'abilitazione ADR;

– l'impiego di mezzi di trasporto certificati dall'autorità competente (laddove

obbligatoria), la presenza a bordo dei documenti di trasporto, delle istruzioni

scritte, del certificato di formazione ADR del conducente, la placcatura e

marcatura del mezzo, i mezzi di estinzione incendio, gli equipaggiamenti di

protezione generale ed individuale e quant'altro previsto dalla normativa ADR

cogente nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi sottoposti alla norma stessa;

– l'impiego di idoneo mezzo di trasporto provvisto di un sicuro sistema di

aspirazione dei rifiuti liquidi anche nei casi di emergenza;

– l'emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti e/o ogni altro documento

richiesto anche a seguito di aggiornamenti normativi;



– il conferimento dei rifiuti prelevati esclusivamente ad impianti di smaltimento finale o di recupero, o di deposito preliminare, o di messa in riserva in possesso delle autorizzazioni di legge;

– l'invio mensile della fattura relative ai servizi effettuati presso le Strutture di Produzione ed, unitamente alla fattura, copia dei formulari vidimati, controfirmati e datati in arrivo dall'impianto di destinazione finale, quale attestazione dell'avvenuto conferimento secondo le norme vigenti;

– l'invio trimestrale di file Excel contenente gli addebiti per singola Struttura di Produzione secondo il modello che verrà in seguito fornito dall'Università e che conterà, fra l'altro, le seguenti informazioni: *a) Unità Locale, b) Struttura di Produzione, c) note produttore/nome sottostruttura, d) smaltitore, e) trasportatore, f) intermediario g) n. formulario, i) data movimentazione, l) codice EER/CER., m) stato fisico n) quantità (kg) a scontrino fatturata, (e quantità a destino se diversa), o) prezzo (€/kg);*

– la gestione delle emergenze di cui al successivo art. 2;

– la segnalazione scritta al direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata nelle procedure di confezionamento e conferimento dei rifiuti da parte delle Strutture Produttrici;

– le necessarie informazioni di carattere burocratico-amministrativo;

– lo svolgimento delle pratiche amministrative previste dalla normativa in vigore;

– la collaborazione necessaria alla soluzione di eventuali problemi tecnici o organizzativi.

L'Impresa dovrà informare tempestivamente l'Università dell'entrata in vigore di normative che comportano una diversa gestione del servizio sotto il profilo burocratico-amministrativo o tecnico-operativo.



Sono tipologie di rifiuti oggetto del servizio:

- Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio derivanti da attività didattica e di ricerca:

- soluzioni esauste di sviluppo e fissaggio fotografico;
- reagenti e solventi obsoleti di laboratorio, inorganici ed organici;
- materiale e indumenti monouso da laboratorio (pipette, cuvette, guanti, piastre...) non potenzialmente infetto;
- miscele liquide di sostanze organiche ed inorganiche provenienti da attività di laboratorio chimico, biochimico, microbiologico;
- solventi organici alogenati e non alogenati;
- resine a scambio ionico esaurite;
- oli esauriti minerali e sintetici;
- filtri esausti provenienti da cappe di laboratorio chimiche e microbiologiche;
- rifiuti consistenti in materiali inerti, bitumi, asfalti, terra, rocce;
- imballaggi in carta, vetro, plastica ed altri materiali;
- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (PC, monitor, stampanti...);
- bagni galvanici esausti;
- batterie e pile esauste;
- materiale metallico di scarto, compresi trucioli e teste di utensili (ferro, acciaio, rame, alluminio...);
- cartucce ed altro materiale contaminato da toner per stampanti e fotocopiatrici (es. nastri);
- resine e vernici di scarto;
- rifiuti ingombranti (es. vecchi arredi)



– rifiuti derivanti da operazioni di demolizione e costruzione

- Rifiuti di ricerca medica, biologica, veterinaria e similari-

– rifiuti potenzialmente infetti (materiale monouso contaminato da liquidi

biologici, proveniente da ricerca e didattica); rifiuti sanitari;

– oggetti da taglio (aghi, bisturi...);

– lettiere da stabulario (segatura, sabbia, terriccio, fogli assorbenti, ecc.);

– carcasse e parti anatomiche di animali da ricerca;

– parti anatomiche umane, con o senza liquido conservativo (formalina, etc.);

– miscele liquide di scarto contenenti sostanze organiche, coloranti e tamponi per

elettroforesi, materiale biologico umano;

– medicinali e farmaci scaduti

– rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.

Il tutto come meglio descritto nell'Elenco Prezzi già allegato sub "A".

Sono escluse dall'oggetto del presente appalto le tipologie di rifiuti non comprese

nell'elenco prezzi e, a puro titolo esemplificativo:

– esplosivi; acido picrico e picrati; nitrati di antimonio, bario e lantanio; perclorati

di bario (allo stato secco);

– potassio e sodio (allo stato metallico); perossido di benzoile;

– piroforici; fosforo bianco;

– composti che possono liberare gas tossici a contatto con l'umidità dell'aria;

cloruri e solfuri di fosforo; cloruri di alluminio, ferro, titanio; elementi alcalini

ed alcalino terrosi allo stato metallico;

– radioattivi che non rientrano nel campo di applicazione della quarta parte dello

stesso D.Lgs. n. 152/2006 come espresso dall'art. 185 (limiti al campo di

applicazione) del medesimo decreto.



– gas in contenitori sotto pressione;

– rifiuti contenenti amianto.

ART. 2 – UNITA’ LOCALI, STRUTTURE DI PRODUZIONE E TEMPISTICA

Le Unità Locali con le relative Strutture di Produzione sono riportate nell’**Elenco Strutture** che **si allega al presente contratto sotto la lettera “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale.**

Dette Unità Locali sono riportate con l’indicazione dei codici del catalogo europeo dei rifiuti (in seguito EER/CER) attribuiti ai rifiuti prodotti nel corso del triennio 2019-2021. Nel corso dell’appalto, ai codici EER/CER. potranno aggiungersene altri, ferme restando le tipologie di rifiuti di cui al precedente art. 1.

L’Impresa dovrà, comunque, provvedere al ritiro dei rifiuti speciali prodotti in strutture che, nel corso della durata contrattuale del servizio, si siano trasferite dalle sedi indicate nell’elenco allegato ad altre sedi ubicate nel territorio della Provincia di Ancona.

L’Impresa dovrà realizzare il servizio, tenuto conto delle esigenze delle singole Strutture di Produzione, secondo le sotto indicate modalità:

– concordare preventivamente con l’Università la frequenza dei prelievi – minimo 2 mensili trasmettendo copia del programma di prelievo entro 10 giorni dalla stipula del contratto, nonché ogni variazione successivamente intervenuta, al direttore dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Impresa, viste le richieste pervenute nei tempi previsti per il ritiro programmato, non riesca a garantire il ritiro di tutti i rifiuti nel giorno stabilito è tenuta a completare il servizio entro il giorno successivo dandone tempestiva comunicazione alla struttura di produzione ed al direttore esecuzione del contratto;



- su chiamata, in casi non prevedibili dalla struttura produttrice e qualora non sia possibile realizzare prelievi programmati, comunicando la data di effettuazione del servizio al referente della Struttura di Produzione ed al direttore dell'esecuzione del contratto con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e completamento del servizio entro 5 giorni lavorativi;
- su chiamata, nel caso in cui una produzione di rifiuti superiore alle previsioni renda insufficiente il prelievo programmato, comunicando la data di effettuazione del servizio al referente della Struttura di Produzione ed al direttore dell'esecuzione del contratto con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e completamento del servizio entro 5 giorni lavorativi.
- in caso di emergenza, l'Impresa deve garantire entro 24h lo svuotamento dei depositi temporanei delle singole Strutture di Produzione universitarie qualora i medesimi e/o gli edifici limitrofi vengano interessati da una emergenza (es.: perdite e sversamento di sostanze chimiche, inquinanti, allagamenti, incendio, fughe di gas).

ART. 3 - FORNITURE PER CONFEZIONAMENTO, DEPOSITO TEMPORANEO E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Al fine di quanto regolamentato dal presente articolo, si precisano le seguenti definizioni:

- **deposito temporaneo:** deposito dentro la Struttura di Produzione a cura della stessa;
- **contenitore monouso:** imballaggio nuovo per rifiuti che è utilizzato una sola volta. Tale contenitore è "a perdere", ossia è parte integrante del rifiuto in esso contenuto;
- **contenitore reimpiegabile:** contenitore che dopo un primo utilizzo ed idonea



operazione di bonifica e lavaggio viene reimmesso nel normale ciclo d'uso.

L'Impresa dovrà provvedere, su richiesta dalle Strutture di Produzione, alla fornitura di contenitori a norma di legge, idonei al deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione ed al successivo trasporto dei rifiuti speciali prodotti nonché alla fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto.

I contenitori forniti dovranno essere conformi alle normative vigenti anche ai fini del loro trasporto e rispondere, per tipologia e capacità, alle richieste inoltrate dalle Strutture di Produzione universitarie.

In particolare, l'Impresa dovrà fornire (elenco non esaustivo):

1) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione di **miscele**

liquide di rifiuto di varia natura, delle soluzioni esauste di sviluppo e fissaggio fotografico, degli oli esausti minerali e sintetici:

- taniche di plastica con apertura a bocca stretta, omologati ed integri, antiurto, della capacità massima di 25 litri a seconda delle richieste inoltrate dalle singole Strutture di Produzione, dotati di sottotappo a pressione, di tappo a vite, di guarnizioni o altri elementi di tenuta, di maniglie per la movimentazione, puliti internamente ed esternamente al fine di evitare agli utenti l'accidentale contatto con sostanze tossiche; privi di scritte o etichette in modo da non generare alcuna confusione sul loro contenuto; provvisti di omologazione ONU 3H2/Y1,9 ovvero in materiale plastico HDPE, con tappo amovibile, per materie liquide pericolose assegnate ai gruppi d'imballaggio II e III con una densità massima pari a 1,9 Kg/L.

- per particolari tipologie di rifiuti liquidi per i quali è previsto gruppo di imballaggio I possono essere richiesti dalle strutture di produzione taniche



omologate per il G.I. corrispondente

2) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione di **rifiuti solidi**

quali reattivi e solventi scaduti e/o obsoleti nella loro confezione originale,

materiale assorbente o filtrante, materiale monouso da laboratorio contaminato

da sostanze pericolose:

– fusti cilindrici in materiale antiurto (es. polietilene HD) omologati ed integri,

della capacità massima di 120 litri con bocca larga e chiusura ermetica con

fascia metallica, dotati di maniglie per la movimentazione, posti su bancali in

legno per un'adeguata movimentazione con mezzi meccanici, o, in alternativa

contenitori a sezione quadrata, omologati ed integri, antiurto, della capacità

massima 60 litri a seconda delle richieste inoltrate dalle singole Strutture di

Produzione, dotati di coperchio riapribile a tenuta, di maniglie per la

movimentazione, puliti internamente ed esternamente; privi di scritte o

etichette in modo da non generare alcuna confusione sul loro contenuto; nel

caso di smaltimento di reattivi e solventi di scarto dovrà essere fornito anche un

idoneo materiale di riempimento ignifugo e antiurto (es. argilla espansa, perlite,

vermiculite) per evitare la rottura dei contenitori;

3) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione ed il

confezionamento dei **rifiuti solidi di laboratorio non potenzialmente**

infetti, come ad esempio guanti monouso, carta assorbente, puntali piastre e

pipette monouso:

– scatole di cartone della capacità massima di 40 litri, dotati di un sacchetto

interno in idoneo materiale plastico per il contenimento di eventuali perdite di

liquidi;

– fusti cilindrici in materiale antiurto (es. polietilene HD) omologati ed integri,



della capacità massima di 60 litri con bocca larga e chiusura con tappo a pressione, dotati di maniglie per la movimentazione;

4) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione ed il confezionamento di **contenitori usati di reattivi e solventi**, anche sporchi e con eventuali residui di sostanze pericolose:

– fusti cilindrici in materiale antiurto (es. polietilene HD) omologati ed integri, della capacità massima di 60 litri con bocca larga e chiusura con tappo a pressione, dotati di maniglie per la movimentazione;

– ceste metalliche o contenitori pallettizzati riutilizzabili in ferro o plastica rigida della capacità massima di 800 litri;

5) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione ed il confezionamento dei **rifiuti sanitari e/o potenzialmente infetti** provenienti dalle attività di laboratorio e le **carcasse o parti anatomiche di animali provenienti dagli stabulari**, classificati con EER/CER. 18 01 03* e 18 02 02*

– contenitori di polietilene HD della capacità massima di 60 litri, dotati di un sacchetto interno in idoneo materiale plastico per il contenimento di eventuali fuoriuscite di liquidi;

– polvere disinfettante da cospargere sui rifiuti potenzialmente infetti (ipoclorito di calcio, orto-fenil fenolo, ossido di calcio, ecc.);

– materiale assorbente in quantità sufficiente per assorbire l'eventuale quantità di liquido presente nel rifiuto;

6) per aghi, lame, bisturi ed altri **oggetti taglienti e pungenti** sia potenzialmente infetti che non potenzialmente infetti:

– contenitori rigidi omologati ed integri della capacità massima di 5 litri (c.d.



agobox);

7) per i rifiuti **solidi inerti** provenienti da prove tecnologiche, come ad esempio

laterizi, mattoni, conglomerati bituminosi, strutture in cemento armato, terra,

ghiaia, sassi, materiale misto proveniente da manutenzione e/o demolizione:

– fusti metallici riutilizzabili con chiusura ermetica della capacità massima di 200

litri posti su bancali in legno per un'ideale movimentazione con mezzi

meccanici;

– ceste metalliche o contenitori pallettizzati riutilizzabili in ferro o plastica rigida

della capacità massima di 800 litri;

– nel caso particolare di rifiuti solidi di dimensioni e/o quantità particolarmente

elevate, l'Impresa dovrà mettere a disposizione un idoneo cassone scarrabile,

con costi a carico dell'Università come da allegato 'A';

8) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione ed il

confezionamento dei **filtri esausti provenienti da cappe** di laboratorio

chimiche o microbiologiche:

– contenitori idonei (es.: big-bags in rafia politenata), di adeguata

dimensione e resistenza;

9) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione ed il

confezionamento dei **medicinali scaduti**:

– contenitori a sezione quadrata, omologati ed integri, antiurto, della capacità

minima di 40 litri, dotati di coperchio riapribile a tenuta, di maniglie per la

movimentazione, puliti internamente ed esternamente al fine di evitare agli

utenti l'accidentale contatto con sostanze tossiche; privi di scritte o etichette in

modo da non generare alcuna confusione sul loro contenuto;

10) per i **rifiuti ingombranti**:



– contenitori pallettizzati riutilizzabili in plastica rigida della capacità massima di 800 litri ;

– cassoni metallici scarrabili con costi a carico dell'Università come da allegato 'A';

11) per i rifiuti da **apparecchiature elettriche ed elettroniche** (c.d. RAEE) contenitori pallettizzati riutilizzabili in plastica rigida della capacità massima di 800 litri o big-bag pallettizzate;

12) per le **cartucce esauste** delle stampanti ed altri rifiuti contaminati da toner sacchi in plastica e appositi contenitori in cartone (c.d. ecobox);

13) per carta, cartone, materiale da archivio, materiale ferroso, imballaggi vuoti, non contaminati e/o ripuliti, a seconda delle quantità:

– ceste metalliche o contenitori pallettizzati riutilizzabili in ferro o plastica rigida della capacità massima di 800 litri;

– big-bags in rafia politenata, di adeguata dimensione e resistenza;

– idoneo cassone scarrabile, con costi a carico dell'Università come da allegato 'A'.

L'Impresa è tenuta a reintegrare, contestualmente alla raccolta, i contenitori pieni ritirati secondo quanto richiesto dalle strutture.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è fissata in anni 2 (due) decorrenti dal verbale di avvio del Servizio di cui al successivo art. 12.

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016, l'Università si riserva il diritto di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di 24(ventiquattro) mesi, previa comunicazione da inviare all'Impresa con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del contratto di cui al precedente comma.



E' vietato il rinnovo tacito del presente contratto.

In relazione all'esigenza di assicurare la continuità del servizio, la predetta durata potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle future procedure occorrenti all'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, per non più di ulteriori 6 mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo. In tal caso, l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 5 – VARIANTI

Durante il periodo di vigenza contrattuale, senza alcun incremento dei costi del servizio, l'Università si riserva la facoltà di variare le modalità operative per adeguarsi a nuove disposizioni normative o per garantire l'efficienza e l'economicità del servizio.

Qualora si verifichi la necessità di smaltire tipologie di rifiuti non contemplate nel presente contratto, ma comunque classificabili come rifiuti speciali oggetto del presente contratto, l'Impresa si impegna a smaltirle; in tal caso, i prezzi dei nuovi rifiuti individuati vanno obbligatoriamente concordati tra le due parti, del che verrà redatto apposito verbale di concordamento Nuovi Prezzi firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e approvato dal RUP.

L'Impresa si impegna a rispondere con una proposta di prezzo entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di smaltimento di un rifiuto con codice non compreso nell'elenco prezzi di cui all'art.1 del presente contratto; si impegna inoltre a concordare, eventualmente, tale prezzo con l'Università entro 10 giorni lavorativi.

Nell'ipotesi in questione, l'Università si riserva comunque la facoltà di richiedere preventivi anche a terzi e decidere a suo insindacabile giudizio, l'affidamento



dell'effettuazione delle prestazioni di smaltimento relativo.

ART. 6 – INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO

RECUPERO

In caso di imprevista e temporanea interruzione dell'attività degli impianti di smaltimento/recupero convenzionati, l'Impresa dovrà reperire a propria cura altri punti di conferimento rifiuti, dando immediata e preventiva comunicazione e documentazione al direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 7 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo presunto del presente atto, resta convenuto in € XXXXXXXX, al netto dell'I.V.A. Tale importo è determinato dal prezzo posto a base di gara, pari a € 160.870.400,00 oltre IVA (di cui € 35.328,00 relativo al costo della manodopera) al netto degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti, pari a € 1.850,00 decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa pari al XX.XX% (XXXXXXXX virgola XXXXXXXX per cento) ed incrementato dal corrispettivo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti, come sopra indicati.

Detta percentuale di ribasso deve intendersi praticata anche sui singoli importi unitari posti a base di gara indicati nell'elenco prezzi già allegato sub "A".

Tutti i prezzi risultanti, decurtati della sopracitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, per difetto, al centesimo.

Tutti i prezzi, che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio, anche in deroga all'art. 1664 del codice civile, devono intendersi al netto dell'I.V.A..

Le quantità annue di rifiuti, riportate nel precitato allegato A, così come i noleggi dei cassoni, devono intendersi a puro titolo indicativo come presunte e non costituiscono un minimo contrattuale garantito, in quanto l'Università provvederà a richiedere il servizio per le quantità effettivamente necessarie essendo la



produzione dei rifiuti strettamente connessa con le esigenze della didattica e della ricerca. Pertanto, l'Impresa si impegna ad espletare il servizio, alle medesime condizioni economiche, per quelle maggiori o minori quantità che dovessero essere richieste, in quanto l'importo netto dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dell'offerta presentata dall'Impresa, potrà subire variazioni in diminuzione, senza limite alcuno, in dipendenza delle quantità conferite.

Relativamente alle eventuali quantità in maggiorazione, si rimanda al disposto dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

L'importo contrattuale sarà nel concreto determinato sulla base dei singoli prelievi effettuati, e sarà calcolato applicando i prezzi unitari offerti dall'Impresa in sede di gara alle quantità di rifiuti effettivamente ritirati e pesati con rilascio di scontrino.

I prezzi unitari dei rifiuti riportati nell'allegato A si riferiscono al singolo codice EER/CER. indipendentemente dallo stato fisico dello stesso.

Rimane inteso che nessun maggior compenso o indennizzo sarà dovuto all'Impresa nell'ipotesi in cui gli ordini complessivamente emessi non raggiungano la quantità stimata in sede di gara, ovvero nel caso in cui per taluni rifiuti previsti non venga richiesto il servizio.

L'Impresa, a decorrere dal secondo anno di durata del contratto, ha facoltà di richiedere la revisione dei prezzi del servizio al verificarsi di incrementi dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto che, dato l'oggetto delle prestazioni appaltate, riguardino il costo del servizio e che siano tali da esporre al rischio di un decadimento qualitativo del servizio prestato. L'istanza di revisione, adeguatamente motivata, potrà essere trasmessa al responsabile unico del procedimento, a pena di decadenza, entro il secondo mese successivo ad ogni



annualità contrattuale. Il responsabile unico del procedimento avvierà un'istruttoria per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all'interesse pubblico al contenimento della spesa. I prezzi unitari potranno essere oggetto di revisione nella misura massima pari al 100% della variazione positiva dell'indice F.O.I. pubblicato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente. Il ricorso alla revisione dei prezzi è ammesso solo per la parte eccedente l'incremento del 10% dei prezzi contrattuali. Fatta salva la discrezionalità della decisione del responsabile unico del procedimento, il provvedimento assunto a conclusione dell'istruttoria sarà comunicato all'Impresa di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà attenersi a tutte le norme del presente contratto.

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto. L'Impresa assicura e garantisce il servizio di cui al presente contratto sempre ed in ogni caso.

Dovrà, inoltre, provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti ulteriori prestazioni:

- concordare preventivamente, nel rispetto delle frequenze indicate al precedente art.2, con le Strutture di Produzione interessate alla raccolta, il giorno e l'ora del ritiro, operazione a cui dovrà sempre e comunque assistere un operatore delle strutture interessate;

- consegnare all'Università, prima dell'avvio del servizio, l'elenco dei mezzi di



trasporto utilizzati per il servizio, recante in allegato le autorizzazioni di

trasporto relative a ciascun automezzo, rilasciate dalle competenti autorità;

– provvedere al ritiro dei rifiuti esclusivamente con gli automezzi comunicati ad

avvio del servizio all'Università ed in possesso delle autorizzazioni prescritte

dalla normativa vigente in materia;

– conferire i rifiuti, con piena assunzione di responsabilità, esclusivamente presso

impianti di gestione muniti di autorizzazione, in corso di validità, da effettuarsi

nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia dei rifiuti;

– provvedere all'invio di circolari e note esplicative al direttore dell'esecuzione del

contratto recanti comunicazioni, chiarimenti ed istruzioni in occasione della

soppravvenuta emanazione di nuove e/o diverse disposizioni normative in

materia o modifiche nella documentazione che comportino nuovi e diversi

adempimenti a carico delle strutture universitarie, provvedendo, altresì, alla

ridefinizione delle modalità operative;

– portare a conoscenza dell'Università, senza ritardo, il verificarsi delle seguenti

situazioni: revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni di legge

abilitanti allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

L'Università potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per

l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi e l'Impresa

è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione

inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione

dell'appalto.

Inoltre, sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi

infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l'Impresa stessa ne è la sola

responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti



dell'Università da parte della medesima.

ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'UNIVERSITA'

Le Strutture di Produzione garantiscono:

- la corretta gestione dei rifiuti presso le proprie sedi;
- la precisa indicazione di tutti i dati concernenti i rifiuti prodotti;
- la compilazione della modulistica prevista per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Inoltre, è obbligo delle Strutture di Produzione universitarie:

- provvedere alla corretta classificazione e caratterizzazione dei rifiuti speciali prodotti, avvalendosi delle prestazioni professionali del Consulente di Ateneo fornendo tutte le informazioni utili allo scopo;
- gestire i depositi temporanei dei rifiuti speciali nell'ambito delle Strutture di Produzione;
- attenersi alle prescrizioni tecniche concordate dal direttore dell'esecuzione del contratto con l'Impresa;
- utilizzare i contenitori omologati forniti dall'Impresa unicamente per la raccolta ed il deposito temporaneo dei rifiuti speciali prodotti;
- confezionare correttamente i rifiuti prodotti dalla Struttura;
- verificare e sottoscrivere il formulario di identificazione dei rifiuti e/o ogni altro documento di accompagnamento a tal fine richiesto dalla normativa, riportando nel campo ANNOTAZIONI l'informazione utile a identificare la struttura di riferimento (ed eventuale sezione);
- effettuare le previste operazioni sull'apposito Registro di Carico/Scarico in ottemperanza alle disposizioni normative in essere;

E' compito dell'Ufficio Ambiente del Servizio Salute e Sicurezza dell'Università:



– garantire il supporto tecnico-amministrativo alle Strutture di Produzione, anche tramite il Consulente di Ateneo.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Impresa ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva la n..... rilasciata in data da, per l'importo di €00 (euro/00). La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'Università.

L'Università darà l'assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e l'Impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.

L'Impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, tenendo perciò sollevata e indenne l'Università da qualsiasi pretesa che al riguardo possa venirle avanzata e restando, pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università.

A tal fine, l'Impresa ha depositato presso l'Università la polizza assicurativa n., stipulata con, con massimale unico e per ogni sinistro pari a € 2.500.000,00, per i danni derivanti all'Università causati dal proprio personale e con massimale unico e per ogni sinistro pari a € 2.500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi (RCT).



La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'Impresa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici.

Qualora l'Impresa sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art.103, comma 10, del DLgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'Impresa si obbliga, inoltre, a provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per ciascun automezzo utilizzato per il servizio in questione, con massimale non inferiore ai minimi di legge.

Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Impresa medesima;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- l'Università sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative;
- il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti.

ART. 11 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture, emesse mensilmente in via posticipata a fronte dei servizi effettuati. I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente al ricevimento delle singole fatture elettroniche, previo accertamento della completa ottemperanza a tutte le condizioni contrattuali.



Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate all'Università Politecnica delle Marche – P.zza Roma 22, 60122 Ancona (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 030019) e dovranno riportare la dicitura: “scissione dei pagamenti” e il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) indicato.

In caso di subappalto, ricorrendo le fattispecie previste dall'art.105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, nelle fatture dovrà essere indicata la quota parte dovuta al subappaltatore che verrà ad esso direttamente corrisposta dall'Università.

Prima dell'emissione delle fatture dovranno essere inviate alla stazione appaltante, a mezzo PEC (o raccomandata), le copie dei formulari vidimati (e/o ogni altro documento di accompagnamento a tal fine richiesto) controfirmate e datate in arrivo dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento secondo le norme vigenti.

In caso di errata fatturazione di un prezzo, l'Impresa dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nelle fatture di successiva emissione.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ove sia previsto il pagamento pro-quota alle singole imprese raggruppate, le fatture dovranno pervenire contestualmente all'indirizzo suindicato. In caso contrario il pagamento rimarrà sospeso sino al ricevimento di tutte le fatture.

In ogni caso su ogni pagamento sarà operata una trattenuta pari allo 0,50%, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità o documento equipollente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'

Il direttore dell'esecuzione del contratto in questione per l'Università, individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 101 e 111 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è, tel....., via....., il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'appalto, assicurando la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'Impresa e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

L'Università si riserva di procedere a verifiche in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto.

L'Università si riserva di nominare uno o più direttori operativi di cui all'art. 111, co. 2 D.Lgs 50/2016 con il compito di coadiuvare il Direttore dell'Esecuzione nel coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto collaborerà con il Responsabile del servizio individuato dall'Impresa appaltatrice.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione saranno condotte nel corso dell'intera durata contrattuale, con cadenza almeno annuale. Gli esiti del controllo dovranno risultare da apposito processo verbale. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del



RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Impresa entro 10 giorni dalla consegna del calendario dei ritiri.

I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento ed al responsabile della prevenzione della corruzione entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei relativi termini; gli stessi contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Impresa, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Il RUP rilascia l'attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'IMPRESA

L'Impresa designa quale responsabile del servizio nei confronti dell'Università il sig.

Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica, si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto Responsabile via mail/PEC o presso la sede operativa di cui al successivo art. 21.

A tal fine, l'Impresa comunicherà, inoltre, l'indirizzo PEC al quale notificare, ad



ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.

**ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO –
CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidamento non autorizzato in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione del servizio e/o per l'eventuale maggior costo della stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

L'Impresa risponde direttamente all'Università dell'operato del subappaltatore ed è l'unica responsabile dell'esecuzione delle opere subappaltate, sollevando l'Università da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore.

E' inoltre vietata la costituzione in forma societaria o associativa della gestione del servizio e realizzata in vigenza del presente rapporto contrattuale, tesa al fine di sostituire altro soggetto a quello originariamente rivestente la qualifica di parte.

**ART. 15 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O
DENOMINAZIONE SOCIALE**

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia conforme dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata.

In particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in



tutti gli obblighi assunti dal precedente.

In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA'

CONTRIBUTIVA

L'Impresa, unitamente ai subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro, nonché ad osservare le norme vigenti in materia di assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dall'Impresa.

Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall'Università o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università medesima comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del servizio. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non verrà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sarà stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal caso, l'Impresa non potrà opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Impresa si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e



Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

L'Università potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi e l'Impresa è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del presente contratto.

A mente dell'art.30 del D. Lgs. 50/2016, l'Università opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Università medesima, dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 17 – PENALI

La determinazione dell'inadempimento e della gravità nonché la quantificazione dell'importo della penale sono di esclusiva competenza dell'Università e, pertanto, l'Impresa non potrà sollevare alcuna eccezione in merito.

L'Università sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali nei casi di inadempimento contrattuale di seguito riportati:

1. Misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Il mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro a tutela del personale Universitario, degli studenti, dei soggetti ad essi equiparati e pubblico in genere contenute nel D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria di € 2.500,00.



2. Forniture essenziali allo svolgimento del servizio

Le forniture di cui all'art. 3 dovranno essere consegnate alla Struttura di Produzione richiedente entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata su apposito modulo predisposto dall'Università o secondo procedura concordata con l'impresa. Scaduto il quinto giorno dalla data di inoltro della richiesta di consegna delle suddette forniture, verrà applicata la penale pecuniaria di € 200,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

3. Contenitori non a norma o non conformi alla richiesta

Ciascuna fornitura di contenitori non omologati determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria di € 1.000,00.

Qualora l'Impresa fornisca contenitori diversi per tipologia e capacità da quelli richiesti dalle strutture di produzione universitarie e previsti dal precedente art. 3, verrà applicata la penale pecuniaria di € 500,00 per ciascuna fornitura non conforme.

4. Servizio di raccolta programmato

L'impresa dovrà garantire la raccolta in base al programma concordato con l'Università. Il mancato rispetto del programma comporterà l'applicazione di una penale pecuniaria di € 250,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, a meno che l'Impresa non dimostri che l'inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore. In tal caso l'Impresa dovrà darne immediata comunicazione alla Struttura di Produzione interessata ed al direttore dell'esecuzione del contratto, nonché effettuare la raccolta nei 2 giorni lavorativi successivi, preavvisando il referente della Struttura di Produzione medesima. Qualora l'Impresa non ottemperi al termine su indicato, verrà applicata una penale pecuniaria di € 250,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.



5. Per il servizio di raccolta su chiamata

L'impresa dovrà garantire la raccolta dei rifiuti entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di raccolta inoltrata dalla struttura di produzione; scaduto l'ottavo giorno lavorativo dalla data di richiesta, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura di € 250,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

L'Università dovrà comunicare per iscritto all'Impresa, tramite PEC, l'applicazione delle penali.

L'importo delle penali verrà decurtato al primo pagamento successivo all'evento.

E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.

Qualora i mancati ritiri entro i termini pattuiti o le carenze nell'esecuzione delle prestazioni si verificano più di una volta è facoltà dell'Università di risolvere il contratto.

ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il mancato rispetto, da parte dell'Impresa, delle pattuizioni disposte dal presente atto, costituisce motivo di risoluzione anticipata del presente contratto a danno e spese dell'Impresa. La risoluzione avrà effetti con lo scadere del quindicesimo giorno dalla data di ricezione, da parte della Impresa, della Posta Elettronica Certificata (PEC) con la quale l'Università manifesta la propria volontà di risolvere il contratto per inadempimento.

L'appalto verrà automaticamente a cessare contemporaneamente ad eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa di modifica, revoca, ritiro, decadenza, sospensione ed annullamento delle autorizzazioni di legge, già rilasciate all'Impresa, con conseguente risoluzione del contratto, senza che ciò possa costituire titolo alcuno per la richiesta, da parte dell'Impresa, di risarcimento dei



danni derivanti.

Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, il contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

ART. 19 – RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto dandone avviso all'Impresa, con Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

A mente dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, l'Università si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dal contratto, dandone avviso all'Impresa, con Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno quindici giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli contenuti nel presente atto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.



ART. 20 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008, **si allega al presente atto, sotto la lettera “C”, per costituirne parte integrante e sostanziale, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**, che prevede oneri per la sicurezza pari a € 1.850,00 per l'intera durata del contratto (non soggetti a ribasso d'asta).

L'Impresa si impegna ad effettuare specifico sopralluogo in corso d'opera in caso di modifiche richiedenti integrazioni rispetto a quanto riportato nel DUVRI.

Per ogni eventuale condizione generale e speciale non contemplata dal presente contratto, si farà riferimento alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio presso

ART. 22 – SEDE OPERATIVA

La sede operativa dell'Impresa è sita in, n..... (recapito PEC; recapito telefonico; recapito telefax).

ART. 23 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento:

- al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;



- al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i con particolare riferimento alle modifiche apportate dal d.lgs 116/2020 e dal D.L 77/2021 (convertito in legge dalla legge 108/2021);
- al D. M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e s.m.i.;
- al d.P.R. n. 254/2003 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della L. n. 179/2002 e s.m.i.;
- DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 “Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose” e s.m.i.;
- al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- alla disciplina del Mercato Elettronico (MEPA) ed alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP – “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” – “Servizi di gestione di rifiuti speciali” –;
- Linee Guida SNPA (Delibera n.105/2021);
- ai restanti documenti di gara.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e conseguenti cedono a carico della Impresa. Il presente atto è soggetto ad I.V.A.



Richiesto, io Rogante ho ricevuto il presente atto che io stesso ho predisposto, mediante strumentazione elettronica - personal computer e software di videoscrittura - (file denominato _____, di estensione .pdf.p7m).

Atto da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà, compresi gli allegati, di cui hanno piena conoscenza e dei quali mi dispensano la lettura, ed a conferma lo sottoscrivono, compresi gli allegati, in mia presenza, mediante dispositivo di firma digitale. L'atto, previa verifica effettuata da me Rogante della validità dei certificati di firma delle parti, è quindi sottoscritto da me Rogante, mediante dispositivo di firma digitale e con l'apposizione di marcatura temporale e successivamente archiviato e memorizzato su apposito supporto informatico.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica, consta, in tale formato, di pagine e tanto sin qui della

_____ (firmato digitalmente)

_____ (firmato digitalmente)

_____ - Ufficiale Rogante (firmato digitalmente)